

Codice A18150

D.D. 23 febbraio 2015, n. 410

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Sistemazione e rinforzo argini demaniali fiume Po, in sponda sinistra in Comune di Verolengo (TO)", presentato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

Vista l'istanza presentata in data 27/11/2014, con la quale il proponente ing. Gianluca Zanichelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, funzionario dipendente dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con sede in Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto preliminare "Sistemazione e rinforzo argini demaniali fiume Po, in sponda sinistra in Comune di Verolengo (TO)", localizzato nel Comune di Verolengo (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13 e inerente a nuova opera, ed ha contestualmente provveduto al deposito di copia dei relativi elaborati presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo, 17 – Torino;

considerato che il progetto, di importo complessivo pari a € 1.782.931,80 (finanziato dall'AIPO per € 1.032.931,80 e dalla Regione Piemonte con economie di gestione dei fondi FSC 2000-2006 e regionali per € 750.000,00), consiste nella realizzazione di nuovi tratti arginali e nel rialzo dell'argine esistente in sponda sinistra idrografica del fiume Po, a difesa dell'abitato di Verolengo, con lo scopo di eliminare le vie di deflusso che incanalano le acque di piena verso l'interno dell'abitato, intervenendo sia sulle discontinuità locali sia sulla linea arginale principale, adeguando quest'ultima per permettere il contenimento dei livelli della piena di tempo di ritorno duecentennale con il franco di 1 metro;

considerato che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 15413/DB1002 del 03/12/2014, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ora Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Attività Produttive, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Agricoltura;

preso atto che la documentazione progettuale presentata è stata pubblicata interamente sul sito web della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

preso atto che il Settore Regionale Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate ha provveduto a pubblicare l'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul sito web della Regione Piemonte in data 10/12/2014;

preso atto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 213 del 22/12/2014, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, sono state effettuate in data 14/01/2015 e 10/02/2015 le riunioni della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno alla fase di valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della L.R. 40/1998 nonché di quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che entro il termine previsto dalla normativa per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, è pervenuta una nota datata 22/01/2015 e firmata da alcuni titolari di aziende agricole e proprietari di immobili ad uso abitativo residenti in Verolengo, i quali evidenziano che il progetto non prevede alcuna salvaguardia dei fabbricati di loro proprietà e richiedono la revisione del progetto;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998:

in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, si evidenzia quanto segue:

– gli interventi in progetto sono finalizzati alla difesa dell'abitato di Verolengo da fenomeni di esondazione del fiume Po;

– la linea arginale oggetto di sistemazione costituisce il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C definito dalla variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico "Variante delle fasce fluviali del fiume Po in Comune di Verolengo" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 13/2006 del 05/04/2006;

– in merito alle osservazioni pervenute in data 22/01/2015 da parte di alcuni titolari di aziende agricole e proprietari di immobili ad uso abitativo residenti in Verolengo, si rileva che il progetto è coerente con la pianificazione di bacino vigente, nonché con la pianificazione comunale, che sono state entrambe oggetto di fasi di consultazione a norma di legge, nell'ambito delle quali non risulta che siano state formulate a suo tempo osservazioni, né riguardanti l'argine, né le aree oggetto della suddetta nota. Peraltro la pianificazione di bacino, di cui l'argine in progetto costituisce la concretizzazione, si prefigge lo scopo di proteggere i centri abitati, non potendo giungere a difendere tutte le singolarità presenti nelle aree golenali, anche perché ciò potrebbe ridurre le aree disponibili per la laminazione e l'invaso delle piene. Inoltre la variazione di livelli indotta dagli interventi in progetto, considerata la dimensione dell'alveo in piena, è comunque del tutto ininfluenza;

– gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sono compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica;

– le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria possono essere risolte con specifiche prescrizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, di seguito esplicitate:

1. Nell'ambito del progetto definitivo, si dovrà verificare che le quote dell'argine in progetto, nonché le quote dell'argine già realizzato in Comune di San Sebastiano rispettino i livelli idrici indicati nello studio dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

2. Poiché l'intervento in progetto interferisce in due punti con un metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., il proponente, prima della redazione del progetto definitivo delle opere interferenti, dovrà concordare con Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nordoccidentale, le soluzioni più idonee per il superamento delle suddette interferenze.

3. La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, eventuale messa a dimora di alberi e arbusti)

delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

4. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con il Comprensorio Irriguo del Canavese (c/o Agritex s.r.l. – Via Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) - tel. 011-9131646) e con i soggetti gestori dei canali minori le soluzioni più adatte per risolvere tutte le interferenze con la rete irrigua interferita dall'opera in progetto e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

5. La predisposizione della fase cantiere dovrà essere effettuata con un'accurata revisione di tutte le aree previste dal progetto, cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo ad esse. Per ogni area di cantiere dovrà essere indicata in cartografia l'ubicazione e l'estensione precisa delle aree impegnate e dovrà essere redatto uno specifico studio sul recupero successivo di tutte le singole aree interessate dall'intervento (compresi gli impianti di deposito, manutenzione dei cantieri, l'eventuale impianto di betonaggio). Nella predisposizione dei capitolati d'appalto dovranno essere previste idonee aree di deposito temporaneo e di cantiere; particolare cura dovrà essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio, in modo da evitare che, con la movimentazione dei materiali con automezzi, si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree adiacenti, creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e la loro dispersione in atmosfera.

6. Per la fase esecutiva, le attività di cantiere dovranno essere regolamentate attraverso un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 e art. 5 Legge Regionale 52/00, nel quale si consiglia di prescrivere di non prevedere attività di cantiere nel periodo di osservazione notturno (h 22 – 06).

7. Per la prevenzione dell'inquinamento ambientale, l'impresa dovrà sottoporre al Comune di Verolengo e all'ARPA Piemonte una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. L'impresa dovrà recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti.

8. L'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:

- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- la copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;

9. Al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l'impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile;
- controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- adottare idonei sistemi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
- adottare, per campi e cantieri, appositi sistemi di trattamento per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d'acqua superficiali e o alle falde acquifere.

10. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dalle opere in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla permanenza nel tempo del sistema arginale.

11. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o alla copertura con teli di juta o altro materiale traspirante. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

12. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

13. Al termine degli interventi i terreni agricoli eventualmente utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

14. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

15. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

16. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

17. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/2009;
vista la D.C.R. n. 129-35527 del 20/09/2011;
vista la determinazione n. 213 del 22/12/2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il progetto preliminare “Sistemazione e rinforzo argini demaniali fiume Po, in sponda sinistra in Comune di Verolengo (TO)”, presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), localizzato nel Comune di Verolengo (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Nell’ambito del progetto definitivo, si dovrà verificare che le quote dell’argine in progetto, nonché le quote dell’argine già realizzato in Comune di San Sebastiano rispettino i livelli idrici indicati nello studio dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
2. Poiché l’intervento in progetto interferisce in due punti con un metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., il proponente, prima della redazione del progetto definitivo delle opere interferenti, dovrà concordare con Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nordoccidentale, le soluzioni più idonee per il superamento delle suddette interferenze.
3. La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell’ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, eventuale messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.
4. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell’opera, il proponente dovrà verificare con il Comprensorio Irriguo del Canavese (c/o Agritex s.r.l. – Via Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) - tel. 011-9131646) e con i soggetti gestori dei canali minori le soluzioni più adatte per risolvere tutte le interferenze con la rete irrigua interferita dall’opera in progetto e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.
5. La predisposizione della fase cantiere dovrà essere effettuata con un’accurata revisione di tutte le aree previste dal progetto, cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo ad esse. Per ogni area di cantiere dovrà essere indicata in cartografia l’ubicazione e l’estensione precisa delle aree impegnate e dovrà essere redatto uno specifico studio sul recupero successivo di tutte le singole aree interessate dall’intervento (compresi gli impianti di deposito, manutenzione dei cantieri, l’eventuale impianto di betonaggio). Nella predisposizione dei capitolati d’appalto dovranno essere previste idonee aree di deposito temporaneo e di cantiere; particolare cura dovrà essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio, in modo da evitare che, con la movimentazione dei materiali con automezzi, si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree adiacenti, creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e la loro dispersione in atmosfera.

6. Per la fase esecutiva, le attività di cantiere dovranno essere regolamentate attraverso un provvedimento di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 e art. 5 Legge Regionale 52/00, nel quale si consiglia di prescrivere di non prevedere attività di cantiere nel periodo di osservazione notturno (h 22 – 06).

7. Per la prevenzione dell'inquinamento ambientale, l'impresa dovrà sottoporre al Comune di Verolengo e all'ARPA Piemonte una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. L'impresa dovrà recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti.

8. L'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:

- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- la copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;

9. Al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l'impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile;
- controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- adottare idonei sistemi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
- adottare, per campi e cantieri, appositi sistemi di trattamento per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d'acqua superficiali e o alle falde acquifere.

10. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dalle opere in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla permanenza nel tempo del sistema arginale.

11. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o alla copertura con teli di juta o altro materiale traspirante. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

12. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

13. Al termine degli interventi i terreni agricoli eventualmente utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

14. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera,

evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

15. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

16. Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

17. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia